



IL TRIBUNALE DI CUNEO

riunito nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Alberto Tetamo	Presidente
dott. Rodolfo Magri	Giudice relatore
dott. Mauroernesto Macca	Giudice

nel procedimento iscritto al n. 404/2016 R.G.E. promosso da:

MOTISI ALDO, residente in Mondovì, elettivamente domiciliato in Cuneo, presso lo studio degli avv. A. Cosma Romano e G. Dalmasso, che lo rappresentano e difendono per procura a margine del ricorso ex art. 615 c.p.c.

RECLAMANTE

CONTRO

PETTITI CARLA, residente in Mondovì

CHIAPELLO OSVALDO, residente in Briaglia

DONEDDU EMILIANO, residente in Ceva, tutti elettivamente domiciliati in Mondovì, presso lo studio dell'avv. C. Tomatis, che li rappresenta e difende per procura a margine del ricorso possessorio

RECLAMATA

ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con ordinanza collegiale emessa in sede di reclamo in data 12.02.2016, il Tribunale di Cuneo, all'esito di giudizio possessorio, ordinava a Motisi Aldo di reintegrare Pettiti Carla, Chiapello Osvaldo, Doneddu Emiliano nel possesso della esercitata servitù di passaggio attraverso il fondo del Motisi medesimo, censito a Catasto Terreni del Comune di Mondovì al Foglio 825, mappale 293 (ex 124), mediante il ripristino del sedime della strada che si diparte da strada del Frocco ed attraversa il predetto fondo, con eliminazione del dislivello e della recinzione apposta in corrispondenza del dislivello, nonché rimozione del lucchetto apposto al cancello presente in prossimità della strada del Frocco, o consegna di copia delle chiavi ai soggetti interessati.

I predetti Pettiti, Chiapello e Doneddu avevano quindi notificato al Motisi atto di precetto e successivamente depositato ricorso ex art. 612 c.p.c., perché il Giudice dell'esecuzione pronunciasse i provvedimenti necessari all'attuazione del provvedimento possessorio.

Con ricorso ex art. 615 c.p.c., depositato in data 12.05.2016, il Motisi proponeva opposizione



all'esecuzione, chiedendone la sospensione, eccependo l'inesistenza del titolo esecutivo, sostenendo che l'attuazione di un provvedimento cautelare è disciplinata dall'art. 669 duodecies c.p.c. Nel merito, eccepiva l'ineseguibilità del provvedimento collegiale, in quanto i terreni oggetto dello stesso sono soggetti a vincolo idrogeologico ed presentano pericolosità geomorfologica tale da vietare qualsiasi attività edile.

Costituendosi nel giudizio di opposizione, i convenuti contestavano le argomentazioni dell'opponente, chiedendo la reiezione dell'istanza di sospensione.

Il G.E., con ordinanza emessa in data 02.06.2016, respingeva l'istanza di sospensione dell'esecuzione, condannando altresì l'opponente al pagamento delle spese processuali.

Avverso tale provvedimento, proponeva reclamo al Collegio l'opponente, chiedendone la revoca, con conseguente sospensione dell'esecuzione; si costituivano anche in questa fase i creditori precedenti, chiedendo la reiezione del reclamo proposto.

All'udienza fissata comparivano i procuratori delle parti, quindi il Collegio riservava la decisione.

Ciò premesso, si osserva che l'ordinanza oggetto di reclamo ha respinto la richiesta di sospensione dell'esecuzione, rilevando l'insussistenza dei presupposti per farvi luogo, in particolare dei gravi motivi previsti dall'art. 624 c.p.c.

Nella motivazione, infatti, il G.E. ha evidenziato che la sospensione del processo esecutivo possa farsi sulla base di una valutazione prognostica della consistenza giuridica dell'opposizione, ovvero in presenza del *fumus boni iuris*: su tali basi, ritenuta corretta l'instaurazione di giudizio ex art. 612 c.p.c. per portare ad esecuzione un provvedimento definitivo, ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecuzione.

Il reclamante ribadisce che il provvedimento possessorio non debba essere portato ad esecuzione ricorrendo al G.E. ex art. 612 c.p.c., bensì allo stesso Giudice cautelare ex art. 669 duodecies c.p.c.

Tale argomentazione non può essere accolta.

Invero, l'ordinanza in data 12.02.2016 è stata pronunciata dal Tribunale di Cuneo in composizione collegiale a seguito di reclamo avverso un provvedimento possessorio.

Il procedimento possessorio non è un procedimento cautelare, ma si svolge secondo le norme di cui agli "articoli 669 bis e seguenti, in quanto compatibili" (art. 703 c.p.c.).

L'art. 703 c.p.c. stabilisce che l'ordinanza che accoglie o respinge la domanda è reclamabile ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. (come avvenuto nel caso di specie) e che "se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo (...) il giudice fissa dinanzi a sé l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito".

Questo perché, a seguito della riforma del 2005, il procedimento possessorio è eventualmente, ma non obbligatoriamente bifasico, essendo il giudizio di merito solo eventuale: in mancanza, l'ordinanza possessoria acquista carattere di definitività.

Ciò a differenza del comune provvedimento cautelare, che perde efficacia se non si inizia il giudizio di merito.

Nella fattispecie, al Giudice non viene richiesto di attuare un provvedimento cautelare, bensì un provvedimento avente il carattere della definitività propria delle sentenze.



Invero, tutte le sentenze di legittimità citate dal reclamante a sostegno della propria tesi si riferiscono a vicende processuali anteriori alla riforma del 2005, cioè in vigenza di una normativa che prevedeva l'obbligo dell'instaurazione del giudizio di merito (anche la sentenza più recente tra quelle citate, Cass. n. 7365/2015, si riferisce a processi celebrati vigente la precedente disciplina obbligatoriamente bifasica, con giudizio di merito instaurato e concluso nel 1999).

A seguito della riforma invece, la giurisprudenza più recente, pur in mancanza di una norma precisa in proposito, ha ritenuto sussistente quanto meno un'efficacia esecutiva dell'ordinanza possessoria, se non una vera e propria efficacia di giudicato.

Così, la Suprema Corte, pronunciandosi sull'ammissibilità del ricorso per Cassazione di un'ordinanza possessoria emessa in sede di reclamo, ha affrontato il tema della natura di tale provvedimento, affermando che: "O tale ordinanza rimane assorbita nella sentenza emessa all'esito dell'eventuale fase di cognizione piena instaurata con la richiesta di prosecuzione del giudizio, ai sensi dell'art. 703 c.p.c., comma 4, fase definita con sentenza che costituisce, a sua volta, l'unico provvedimento decisorio sulla domanda; ovvero, in caso di mancata richiesta di prosecuzione del giudizio nel termine perentorio stabilito da quest'ultima norma, si pone un'ulteriore alternativa, che ugualmente esclude ogni ipotesi di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza che provvede sul reclamo.

La prima soluzione ipotizzabile è che a tale ordinanza si riconosca una stabilità puramente endoprocessuale ed un'efficacia soltanto esecutiva, come avviene per le (pur ontologicamente diverse) misure cautelari, giacché applicandosi l'art. 669-octies c.p.c., u.c. (in base al rinvio all'art. 669-bis c.p.c. e segg. in quanto compatibili: art. 703 c.p.c., comma 2), questa al pari di quelle è inidonea al giudicato è dunque, per definizione, non decisoria.

La seconda ipotesi (non meno valida e come la precedente prospettata in dottrina) è che l'estinzione del giudizio possessorio per la mancata prosecuzione di esso ai sensi dell'art. 703 c.p.c., comma 4, determini una preclusione pro iudicato (al pari di altre situazioni simili, come quella della seconda ipotesi dell'art. 653 c.p.c., comma 1, operante non solo per il decreto ingiuntivo, ma anche per l'ordinanza ingiuntiva incidentale ex art. 186-ter c.p.c.). In tal caso, esclusa per incompatibilità l'applicazione dell'art. 669 octies c.p.c., u.c., la parte che non abbia raccolto la provocatio ad prosequendum contenuta nell'art. 703 c.p.c., comma 4 e, con essa, la possibilità di ottenere una sentenza sul merito possessorio, pone in essere una condotta acquiescente che rende irretrattabile l'ordinanza possessoria, munendola di una stabilità (non meramente endoprocessuale, ma) esterna, parificabile a quella della sentenza passata in giudicato" (Cass. 17/02/2014, n. 3629).

In entrambe le ipotesi, all'ordinanza possessoria viene quindi riconosciuta natura definitiva ed efficacia esecutiva.

Di conseguenza, in mancanza di instaurazione del giudizio di merito nel termine di sessanta giorni (qui ampiamente decorsi, essendo stata comunicata l'ordinanza il 16.02.2016), il provvedimento possessorio acquista natura definitiva, e deve quindi essere attuato in sede esecutiva nelle forme di cui all'art. 612 c.p.c., posto che il Giudice del procedimento cautelare estinto ha cessato ogni funzione e non potrebbe quindi effettuare ulteriori pronunce.

Sulla base di tali considerazioni, il reclamo proposto dev'essere pertanto respinto, con conseguente



condanna del reclamante al pagamento delle spese di questa fase processuale, liquidate in euro 1.690,00 per la fase di studio, euro 810,00 per la fase introduttiva ed euro 1.145,00 per la fase decisionale, e così complessivamente euro 3.645,00, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 T.U. 30.5.2002 n. 115, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater della citata norma, ossia del versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente causa.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE

definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,

- 1) respinge il reclamo proposto da Motisi Aldo avverso l'ordinanza emessa dal Giudice dell'esecuzione in data 02.06.2016;
- 2) condanna Motisi Aldo al pagamento delle spese processuali sostenute dal Pettiti Carla, Chiapello Osvaldo e Doneddu Emiliano nel presente giudizio, spese che liquida in complessivi euro 3.645,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese del 15%;
- 3) dichiara che sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 30.5.2002, n. 115, per il versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente causa.

Cuneo 04/07/2016

Il Presidente
dr. Alberto Tetamo

Il Giudice est.
dr. Rodolfo Magri

